

COMUNE ZELO SURRIGONE

STATUTO

Delibera n. 19 del 23.11.2001

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Comune

1. Il Comune di Zelo Surrigone è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché di autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 Stemma, Gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo Stemma raffigurante l'antico castello di Zelo Surrigone sormontato da una lancia porta gonfalone d'argento crociato di rosso e impugnata da un destrochiero rivestito con una corazza d'acciaio e il Gonfalone.
2. Il Comune fa uso nel rispetto delle norme di legge, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone.
3. L'uso del gonfalone e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali, sono vietati.

Art. 3 Funzioni del Comune

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle trasferite o delegate dalle leggi dello Stato o della Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi nei piani e programmi dello stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza alla loro specificazione ed attuazione.

3. Obiettivi preminenti del Comune sono:
 - a) lo sviluppo economico e sociale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi;
 - b) la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini;
 - c) la salvaguardia del territorio
 - d) la programmazione di interventi ed iniziative amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla Legge Statale o Regionale, secondo le rispettive competenze;
 - e) promozione della pratica sportiva, dello sport dilettantistico e giovanile.
4. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - e) servizi nei settori: sanità, servizi sociali, scuola e degli altri settori urbani;
 - f) altri servizi attinenti alla cura degli interessi delle comunità ed al suo sviluppo economico e civile;
 - g) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
5. Il comune, informa comunque la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e semplicità delle procedure. Nel perseguire le proprie finalità si avvale anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul territorio.
6. L'attività tributaria del Comune si uniforma alle disposizioni vigenti in materia di statuto dei diritti del contribuente e gli atti normativi conseguenti dovranno osservare ed adeguarsi ai principi dettati dalla Legge n°212 del 27/07/2001.

Art. 4

Funzioni del comune nel settore della sanità

1. Il Comune esercita in collaborazione con l'ASL (azienda sanitaria locale) le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e dalle leggi vigenti.

Art. 5

Funzioni del Comune nel settore dei servizi sociali

1. Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative alla organizzazione ed all'erogazione dei servizi sociali di cui al D.P.R. n. 616/1977, nei limiti delle proprie risorse finanziarie.
2. Opera, in particolare, per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi, avvalendosi anche di organizzazioni di volontari.

Art. 6

Funzioni del Comune nel settore dei servizi scolastici

1. Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche e private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.
2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalle Leggi vigenti.

Art. 7

Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il Comune promuove lo sviluppo e la cura degli interessi della intera comunità locale nel pieno rispetto dell'ambiente naturale.
2. Promuove altresì l'orientamento delle risorse economiche, territoriali pubbliche e private per il miglioramento delle condizioni di vita di tutti coloro che sul territorio di Zelo Surrigone vivono del proprio lavoro e risiedono.
3. Promuove ed incoraggia iniziative atte allo sviluppo dell'occupazione giovanile, favorendo la formazione di Associazioni e Cooperative composte da giovani.

Art. 8

Funzioni del comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di aree di edilizia residenziale pubblica.
2. Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento, dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo.

Art. 9

Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Titolo IV del presente statuto.
2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
3. Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per servizi di competenza Statale e Regionale che gli vengono affidate dalle Leggi secondo le quali saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

Art. 10

Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

TITOLO II GLI ORGANI E LE LORO ATTRIBUZIONI

CAPO I ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 11 Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la giunta, il Sindaco e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 12 Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale deve presentare al segretario comunale non oltre 5 giorni dall'inizio della campagna elettorale una dichiarazione preventiva concernente i contributi finanziari, i mezzi e gli strumenti di ogni genere e tipo impiegati a sostegno della propria campagna. Nella dichiarazione devono essere elencati i nominativi delle persone, delle associazioni e delle società che finanziano o altrimenti sostengono la campagna elettorale.
2. Entro 10 giorni dall'avvenuta votazione, i candidati presentano al Segretario comunale il rendiconto delle spese.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle liste di candidati per il Consiglio comunale. In tal caso la dichiarazione e il rendiconto sono rese dal responsabile politico delle stesse o, in mancanza, dal capolista.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 Competenze del consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure fissate nello Statuto e nel regolamento del Consiglio.
5. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Segretario comunale; qualora non si esercita tale facoltà e prima della designazione, i capi gruppo sono individuati nei

consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

6. Non può darsi luogo a costituzioni di gruppi, i cui componenti siano inferiori a due.
7. Il Consiglio partecipa alla formulazione delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, sentiti gli assessori.

Art. 14

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, al Consiglio Comunale sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche alle linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi.

Art. 15

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni costituite dai consiglieri comunali e composte secondo criteri di proporzionalità.
2. Alle commissioni è attribuita funzione referente.
3. Il Consiglio può istituire Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la cui presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. La composizione, la durata, i poteri, il funzionamento e le modalità di controllo e della garanzia sono disciplinate dal regolamento del Consiglio comunale.

Art. 16

I consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze indipendentemente dalla lista di appartenenza. A parità di voti tali funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

3. I consiglieri che non intervengano alle sessioni ordinarie o straordinarie per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. Le modalità e le procedure della decadenza sono disciplinate dal regolamento del Consiglio Comunale.
4. Il Consigliere comunale, prima che il Consiglio Comunale prenda atto della decadenza, può chiedere di poter esprimere e far valere le proprie ragioni e/o giustificazioni.

CAPO III

L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

Art. 17

Elezione del Sindaco e della Giunta

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. La giunta comunale è nominata dal Sindaco, che ne dà comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
3. Fino al momento dell'elezione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta, il Sindaco e la Giunta dimissionari o decaduti compiono tutti gli atti di competenza necessari per il funzionamento dell'ente.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 18

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal sindaco, che la presiede e la convoca, e da n. 3 (tre) assessori, fra cui un vice sindaco, nominati dal Sindaco anche tra i cittadini non eletti consiglieri.
2. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.
3. Il Vice Sindaco può sostituire il Sindaco in qualità di Presidente del Consiglio Comunale solo se anche consigliere.

Art. 19

Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio,

riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 20 Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non dopo trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario in base alle leggi vigenti.

CAPO V IL SINDACO

Art. 21 Funzioni e competenze

1. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco è organo ufficiale di governo. Il distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla.
4. Il Sindaco prima di assumere le funzioni, presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale nella prima riunione.
5. Egli, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Il Sindaco convoca, presiede e scioglie le sedute del Consiglio comunale e della Giunta, stabilendo gli argomenti da trattarsi.
7. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici

localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o limitatamente ad oggetti determinati e limitati nel tempo ai consiglieri comunali.
9. Il Sindaco promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

TITOLO III GLI UFFICI ED IL PERSONALE

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 22

Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento, in conformità con lo statuto, i principi fondamentali sull'ordinamento generale e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.

CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 23

Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un segretario titolare, funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui all'art. 17, comma 75, della L. 127/97.
2. Il Segretario dipende funzionalmente dal Sindaco. La nomina, la conferma e la revoca sono disciplinate dalla legge.
3. Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni.
 - svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi istituzionali dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti;
 - sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l'attività;
 - partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale curandone la verbalizzazione;
 - può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

4. Al Segretario Comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore Generale ai sensi di quanto previsto all'art. 51-bis della Legge 142/90 così come sostituito dall'art. 6 della L. 127/97.
5. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art.51-bis della L. 142/90 come modificato dall'art. 6 della L. 127/97. Allo stesso viene corrisposta un'indennità di direzione determinata dal contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro dei Segretari Comunali.

Art. 24

I Responsabili di Area

1. I Responsabili di area svolgono tutti i compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dell'organo politico.
2. In particolare agli stessi sono attribuiti:
 - la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
 - la stipulazione dei contratti;
 - gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
 - gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga, accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati, dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - le autorizzazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.
3. Le funzioni e le competenze dei Responsabili di Area nonché dei responsabili di servizio sono disciplinate, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi e dal presente statuto, dal regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

TITOLO IV

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 25

Aziende speciali

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite, può provvedere alla gestione di servizi pubblici mediante azienda speciale.
2. Le finalità ed il funzionamento dell'azienda speciale sono determinate dallo statuto della stessa e da quanto previsto dall'art. 23 della Legge 142/90.
3. Il quorum per la nomina e la revoca degli Amministratori delle aziende speciali è dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

Art. 26

Istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, l'amministrazione comunale può avvalersi di istituzioni mediante apposito atto contenente regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'Istituzione e previa approvazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni mobili ed immobili compresi i fondi liquidi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, 3° comma, lettera d), e art. 23, 2° comma della Legge n° 142/90.
2. Le specifiche funzioni e le competenze, nonché il funzionamento delle istituzioni sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.
3. Il quorum previsto per la nomina e la revoca degli amministratori è di 2/3 dei consiglieri assegnati.

Art. 27
Società Comunali

1. L'esercizio dei servizi pubblici comunali può essere assicurato anche mediante la società per azioni di cui all'art. 22, 2° comma, lettera e), della Legge n° 142/90.

Art. 28
Convenzioni e consorzi

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri comuni o con la Provincia apposite convenzioni ai sensi dell'art. 24 della L. n° 142/90.
2. Per la gestione associata di uno o più servizi o la realizzazione di una o più opere pubbliche di interesse sovracomunale il Comune può costituire con altri Comuni o con la Provincia i consorzi previsti dall'art. 25 della Legge n° 142/90.
3. Il consorzio può realizzare le sole opere pubbliche strumentali alla gestione del o dei servizi in ordine ai quali esso è istituito.

Art. 29
Unione di Comuni

1. Il Comune può costituire con uno o più Comuni, di norma contermini, unioni allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di propria competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai Consigli dei comuni partecipanti, con le medesime procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3. Lo Statuto dell'Unione deve individuare gli organi istituzionali e le modalità per la loro costituzione nonché le funzioni svolte dall'Unione e le corrispondenti risorse.
4. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle Unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dai contributi e dalle tariffe sui servizi ad esse affidati.

Art. 30
Funzioni di collaborazione con il Consiglio comunale

1. Il revisore dei conti, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze quali fissate dall'art. 57 della legge n° 142/90, collabora con il Consiglio comunale fornendo a questo, al di fuori della prevista relazione annuale e anche di propria iniziativa secondo le modalità previste dal regolamento di cui al citato art. 57, 5° comma, informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

TITOLO VI LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 31

Valorizzazione, promozione e sostegno

1. Il Comune valorizza, promuove e sostiene la partecipazione popolare alla vita sociale della comunità locale ed a quella istituzionale nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Comune interviene con contributi, sussidi, vantaggi economici e strumentali a favore di associazioni enti ed organismi senza scopo di lucro che abbiano sede nel territorio comunale od in esso svolgano la propria attività con iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale culturale ricreativo e sportivo, nonché a favore di enti od organismi che svolgano attività di interesse locale.
3. Le modalità ed i tempi delle erogazioni di cui al precedente comma, sono fissate da apposito regolamento che con il presente articolo concorrerà alla determinazione dei criteri e delle modalità di cui all'art. 12 della Legge 241/90.
4. Il regolamento dovrà comunque prevedere dei criteri di individuazione che tengano conto del numero di cittadini raccolti in relazione al settore di attività e della continuità dell'azione nell'ambito della collettività locale.

Art. 32

Registro

1. Al fine di garantire la libertà degli organismi di partecipazione sociale di cui all'art. 31 nella determinazione della propria attività e di assicurare il rispetto del principio costituzionale di imparzialità, il Comune, nell'ambito della programmazione dei propri interventi di sostegno, istituisce, compila, aggiorna e conserva un registro degli organismi di partecipazione.
2. I soggetti di cui all'art. 31 che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro potranno utilizzare servizi, strutture, spazi pubblici di affissione e di riunione di cui ad apposito elenco compilato ai sensi del presente articolo dall'ufficio di segreteria del Comune, con l'onere di rilasciare i danni causati ai beni utilizzati e di richiedere il loro utilizzo con un congruo anticipo al fine di poter programmare la gestione degli stessi.

3. Gli organismi di partecipazione di cui sopra potranno utilizzare i servizi e le strutture di cui al precedente comma sulla base di criteri all'uopo stabiliti dall'ufficio di segreteria del Comune.
4. Le esigenze connesse ad iniziative promosse dall'amministrazione civica che necessitino dell'utilizzo degli anzidetti servizi e strutture prevalgono comunque su quelle dei gruppi di cui al precedente ed al presente articolo, salvo congruo preavviso.

Art. 33
Profili organizzativi

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali il Comune deve in linea di principio avvalersi delle associazioni, degli enti e degli organismi di cui all'art. 31.

Art. 34
Rapporti con il Comune

1. Ai soggetti di cui agli articoli 31 e 32 dello statuto il comune riconosce funzione propositiva e consultiva con riferimento agli atti relativi ai settori di competenza.

CAPO II
FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 35
Tipi di consultazione

1. L'Amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa. Le modalità di tali consultazioni sono stabilite con norme regolamentari.
2. La consultazione della popolazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale e si realizza, nei termini di cui ai successivi articoli, nelle seguenti forme e con i seguenti istituti:
 - a) richiesta di pareri;
 - b) istituzione di commissioni consultive comunali;
 - c) indizione di assemblee;
 - d) effettuazione di sondaggi d'opinione;

Art. 36
Richiesta di pareri

1. Ai fini dell'assunzione degli atti relativi a settori nei quali operino soggetti di cui all'art. 32 dello statuto è obbligatoria la previa acquisizione del parere degli stessi.
2. E' in ogni caso facoltà dell'amministrazione chiedere il parere di libere forme associative non registrate per le materie di rispettivo interesse.

Art. 37
Commissioni Consultive Comunali

1. Il Consiglio delibera in ordine all'istituzione, ai compiti e alle norme sul funzionamento di organismi denominati Commissioni Consultive Comunali.
2. Ogni commissione è istituita in relazione ad una materia di competenza comunale ed esprime su richiesta pareri e proposte. Con delibera di cui al precedente comma il Consiglio stabilisce se ed in quali casi la richiesta di parere sia obbligatoria.
3. I componenti di ciascuna commissione non possono essere meno di cinque né più di sette e possono essere chiamati a far parte di una consulta assessori, consiglieri, amministratori di aziende speciali ed istituzioni, dirigenti e dipendenti pubblici.

Art. 38
Sondaggi d'opinione

1. Questioni amministrative di stretta rilevanza comunale potranno essere sottoposte alla valutazione della popolazione residente nel Comune o di porzioni di essa mediante sondaggi d'opinione da compiersi per posta, telefono, raccolta di voti ovvero nelle forme e con i mezzi di volta in volta ritenuti più opportuni, ivi compresi i mezzi informatici e telematici.
2. L'indizione del sondaggio d'opinione è deliberata dal consiglio; in ordine all'indizione possono aversi proposte nei termini di cui al successivo art. 41.
3. Il Consiglio deve deliberare l'indizione di un sondaggio quando si tratti di scelte fondamentali in materia di opere e servizi pubblici.
4. E' esclusa l'indizione di un sondaggio in materia di bilancio e programmazione finanziaria.
5. Se ha luogo un sondaggio sulla medesima questione non può indirsene un altro per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'indizione, salvo che il nuovo sondaggio non si configuri come un oggettivo sviluppo del precedente.
6. Il sondaggio si svolge nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) per la preparazione e lo svolgimento l'amministrazione può avvalersi della consulenza e dell'opera di istituti o società specializzate;
 - b) il sondaggio non può vertere su scelte già operate dalla legge o sulla sussistenza o meno di responsabilità amministrativa, contabile, civile o penale;
 - c) il sondaggio può concernere sia valutazioni che orientamenti: in tale ultimo caso esso deve, se possibile, porsi nei termini di scelta tra più soluzioni alternative.
 - d) Il sondaggio deve avvenire secondo modalità tali da garantire la possibilità di partecipazione di tutti i residenti individuata nella delibera di indizione e da garantire la segretezza dell'espressione dell'opinione;
 - e) Il sondaggio non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionale.

Art. 39
Rilevanza degli elementi acquisiti

1. Nessuno degli elementi acquisiti ai sensi dei precedenti articoli del presente capo vincola l'amministrazione; essa ha però l'obbligo di tener conto, nella propria azione, dei suddetti elementi; ogni scelta o determinazione contrastante dovrà essere adeguatamente motivata.

CAPO III INIZIATIVA POPOLARE

Art. 40 Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare per la formazione di atti di competenza del consiglio si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno un terzo degli elettori residenti nel comune.
2. Gli atti di competenza del Consiglio in ordine ai quali è ammessa iniziativa popolare sono quelli di cui all'art. 32, comma 2°, della legge n° 142/90 con riferimento alle lettere a) e b).
3. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dal Comune. Ciascuna firma deve essere autenticata da un notaio, o dal giudice conciliatore, o dal segretario comunale. Il termine per la raccolta delle firme è di due mesi.

Art. 41 Istanze, petizioni, proposte

1. Ferma restando la tutela degli interessi individuali così come prevista e disciplinata dalle leggi e dal presente statuto, chiunque può inoltrare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi finalizzati ad una migliore tutela di interessi collettivi.
2. L'istanza in carta semplice e sottoscritta, può essere inoltrata da ogni cittadino di Zelo Surrigone e da chi vi svolge attività lavorativa ed essere indirizzata al Sindaco. Le petizioni e le proposte sono formulate in carta semplice da un numero di individui non inferiore a 30 ed indirizzare al Consiglio comunale e devono essere sottoscritte dal richiedente.
3. Entro 60 giorni l'Organo competente valuta le istanze, le petizioni e le proposte pervenute ai sensi del presente articolo. La decisione dell'organo competente deve essere pubblicizzata mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

CAPO IV REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 42 Principi generali

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo quale strumento di collegamento tra la popolazione comunale ed i suoi organi elettivi.

Art. 43
Richiesta e indizione

1. L'istanza di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito ovvero deve contenere il testo integrale della bozza di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare. Essa deve altresì indicare i soggetti promotori.
2. Il referendum è indetto dal sindaco allorchè ne faccia richiesta:
 - a) almeno un quarto dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune;
 - b) almeno tre consulte, con deliberazioni assunte da ciascuna di esse a maggioranza assoluta.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 46, 4° comma, del presente statuto, la richiesta di referendum deve essere presentata prima della conclusione del procedimento o coinvolto dalla consultazione.

Art. 44
Limiti in ordine all'ammissibilità

1. La deliberazione del Consiglio che determina l'effettuazione del referendum deve riguardare materie di esclusiva competenza comunale e non può concernere atti vincolati quanto ad obbligo di emanazione e quanto a contenuto.
2. Non è ammesso referendum su atti relativi a:
 - a) modifiche dello statuto;
 - b) approvazione del bilancio e programmazione finanziaria;
 - c) istituzione di tributi e tariffe;
 - d) nomina di membri della Giunta municipale, elezione del Sindaco o dei rappresentanti in enti, aziende od istituzioni;
 - e) stato giuridico del personale degli uffici.

Art. 45
Giudizio sull'ammissibilità

1. Circa l'ammissibilità del referendum decide una commissione costituita dal segretario comunale che la presiede, da due esperti rispettivamente nominati dall'amministrazione e dai promotori.
2. La commissione è nominata dal Sindaco e decide nel termine di venti giorni dal deposito della richiesta.
3. Il giudizio deve riguardare unicamente la verifica della sussistenza in concreto dei requisiti di ammissibilità di cui agli artt. 44 e 46 del presente statuto.
4. Sull'ammissibilità la commissione decide a maggioranza assoluta.
5. La determinazione della commissione non può essere disattesa dal Consiglio.

Art. 46

Raccolta delle firme

1. Il quesito referendario deve essere sottoscritto dai soggetti di cui all'art. 43 in calce ad appositi moduli da richiedersi alla segreteria comunale. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.
2. La procedura referendari ha inizio con il deposito del testo del quesito o della bozza di provvedimento presso la segreteria del Comune che deve rilasciare i moduli di cui al comma precedente entro i successivi trenta giorni e non oltre i quaranta.
3. La raccolta delle firme non può durare oltre ventun giorni dalla data di ritiro dei moduli di cui al presente articolo; entro tale data devono essere depositate presso la segreteria del Comune i moduli firmati.
4. Il Segretario comunale verifica la validità delle firme raccolte ed il loro numero, nonché, se del caso, la regolarità delle delibere degli organi di cui al 2° comma dell'art. 43.

Art. 47

Campagna elettorale

1. La campagna elettorale deve svolgersi in modo tale da garantire la più ampia conoscenza della questione o dell'atto oggetto di referendum. A tal fine potranno essere utilizzati manifesti, volantini e stands per l'informazione e la documentazione del pubblico.

Art. 48

Incompatibilità con altre operazioni di voto

1. Il referendum non può essere indetto in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. Al referendum si applicano le previsioni di cui all'art. 38, 5° comma, del presente statuto.

Art. 49

Efficacia

1. Il Consiglio Comunale ha l'obbligo di tener conto dei risultati del referendum. Nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione, deve motivare e indicare la modalità di divulgazione della delibera consiliare.

Art. 50

Regolamento

1. Le modalità ed i limiti di esercizio del potere di proporre referendum nonché le modalità di attuazione, sono disciplinate da apposito regolamento. Questo dovrà comunque prevedere forme tali da non dar luogo a inutili aggravii di procedura.
2. Fermi restando i principi della personalità e della segretezza del voto, le operazioni di voto sono disciplinate dal regolamento di cui al comma precedente in base a criteri di economicità; può essere altresì contemplato l'ausilio dei mezzi tecnologici più idonei.
3. La maggioranza richiesta ai fini della efficacia del risultato referendario è del 51% degli aventi diritto.

TITOLO VII

L'ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ED ALLE INFORMAZIONI COMUNALI

CAPO I

ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI COMUNALI

Art. 51

Trasparenza e piena conoscibilità

1. L'attività amministrativa comunale è informata al principio di trasparenza e di piena conoscibilità degli atti amministrativi.

Art. 52

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti assunti dall'amministrazione comunale sono di regola pubblici.
2. Non sono pubblici gli atti la cui divulgazione al pubblico sia espressamente preclusa, a tutela di prevalenti interessi pubblici, da norme di legge.
3. Fermo restando il principio di cui al 1° comma, il regolamento determina i casi in cui il Responsabile del Servizio, a tutela del diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, può escludere temporaneamente la pubblicità di uno o più atti comunali. In tali casi il regolamento stabilisce altresì il termine massimo fino al quale può protrarsi l'esclusione della pubblicità.
4. La pubblicità può essere altresì temporaneamente esclusa sino a quando l'eventuale conoscenza degli atti impedisca l'azione amministrativa o ne diminuisca in maniera rilevante l'efficacia e/o l'efficienza. Il regolamento disciplina anche questa ipotesi.

Art. 53

Diritto di accesso agli atti amministrativi

1. in conformità ai principi sanciti dal presente capo è riconosciuto sia ai singoli cittadini che ai gruppi dagli stessi formati, il diritto di accedere agli atti amministrativi a rilevanza esterna di cui al 1° comma del precedente art. 52.

2. L'accesso, qualunque ne sia la modalità, deve consentire al soggetto legittimato un'esauriente conoscenza dell'atto o degli atti cui lo stesso è interessato.
3. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso nonché il procedimento amministrativo necessario per renderlo effettivo.

Art. 54

Accesso agli atti di interesse particolare

1. ferme restando le forme di pubblicazione all'Albo pretorio eventualmente previste dall'ordinamento, l'accesso agli atti comunali di interesse non generale è garantito ai singoli cittadini e ai gruppi di cittadini al solo fine di consentire la cura, la salvaguardia e la tutela di posizioni soggettive o di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. A tal fine la richiesta scritta di accesso deve essere motivata in ordine alle circostanze che ad avviso del richiedente danno luogo in concreto alla sua legittimazione.
3. La richiesta di accesso deve essere prontamente evasa entro 15 giorni, previa verifica della legittimazione del richiedente e dell'insussistenza di condizioni ostative.

Art. 55

Modalità dell'accesso agli atti di interesse particolare

1. Il diritto di accesso agli atti di interesse particolare si esercita mediante richiesta di esame.
2. Il soggetto legittimato ha altresì facoltà di chiedere, alternativamente o congiuntamente il rilascio di copia dell'atto.
3. L'esame degli atti è gratuito; la copia è subordinata al rimborso delle spese di riproduzione.
4. I provvedimenti di diniego di accesso o di differimento dello stesso devono recare forma scritta ed essere motivati.
5. Ferma restando la regola di tempestività di cui all'ultimo comma del precedente art. 54 il regolamento stabilisce le conseguenze dell'eventuale inerzia.

Art. 56

Accesso agli atti di interesse generale

1. Per l'accesso agli atti comunali di interesse generale rimangono comunque ferme le vigenti norme in materia di pubblicazione all'Albo pretorio.
2. In tali casi il diritto di accesso si intende efficacemente garantito con la sola pubblicazione all'albo, ferma restando la facoltà per l'interessato di chiedere all'amministrazione il rilascio di copia; in tal caso si applicano le previsioni di cui al precedente art. 55.
3. Il regolamento può prevedere, comunque in aggiunta alla pubblicazione all'albo di cui al precedente comma, altre efficaci forme di pubblicità rivolte alla generalità dei cittadini, determinandone i casi e le modalità.

CAPO II ACCESSO ALLE INFORMAZIONI COMUNALI

Art. 57

Diritto di accesso alle informazioni comunali

1. Ai cittadini è garantito l'accesso alle informazioni di cui sia in possesso l'amministrazione comunale.
2. Valgono a tal fine le stesse limitazioni di ordine soggettivo ed oggettivo stabilite dallo statuto con riferimento al diritto di accesso dei cittadini agli atti comunali.
3. Il regolamento stabilisce forme e modalità dell'esercizio di tale diritto, individuando altresì l'organo o gli organi competenti al rilascio delle informazioni richieste.

Art. 58

Accesso alle informazioni concernenti procedimenti amministrativi in corso o da avviare

1. Ai soggetti direttamente interessati è garantito l'accesso alle informazioni concernenti l'iter e lo stato dei procedimenti amministrativi che comunque li riguardano; tale diritto di informativa ha ad oggetto in particolare, qualora i relativi termini già non siano fissati da speciali o generali norme di legge o di regolamento, i previsti tempi di conclusione dei procedimenti stessi.
2. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al presente articolo.

TITOLO VIII EFFICACIA, INTERPRETAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 59

Efficacia dello Statuto

1. Le norme del presente statuto prevalgono, nei limiti fissati dalle leggi, ai sensi degli artt. 2, 4° e 5° comma, e 4, 2° comma, della Legge 142/90 ed in assenza di specifica disposizione legislativa, su ogni norma di legge, regolamento od atto amministrativo generale.
2. Esse inoltre integrano, in quanto compatibilità, le norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo generale relative a materie oggetto di disciplina statutaria.

Art. 60

Interpretazione dello statuto

1. Le norme del presente statuto si interpretano secondo l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale.

Art. 61 Revisione dello statuto

1. La revisione statutaria può essere proposta da:
 - a) un numero di iscritti alle liste elettorali pari ad un terzo degli aventi diritto al voto nel Comune;
 - b) ciascun consigliere comunale;
 - c) due terzi delle commissioni costituite ai sensi dell'art. 37 del presente statuto.
2. La proposta di revisione statutaria deve contenere l'indicazione della norma di cui si chiede la revisione e recare un'adeguata motivazione esplicativa.
3. Qualora la proposta di revisione sia avanzata dai soggetti di cui alla lettera a) del 1° comma, le firme degli iscritti alle liste elettorali sono raccolte con le medesime modalità previste per la proposta di cui 41, 3° comma, del presente statuto.
4. La proposta di revisione è presentata mediante deposito presso la segreteria del comune, corredata delle firme dei proponenti ovvero della delibera degli organi titolari del diritto di iniziativa.
5. Il Consiglio Comunale pone in discussione le proposte così formulate entro le prime tre sedute successive alla presentazione delle stesse, e comunque non oltre tre mesi da tale data.
6. Ove il Consiglio Comunale ritenga opportuno procedere, nomina una commissione, nei modi e nelle forme stabiliti per la nomina della commissione incaricata di redigere il testo del presente statuto, per l'istruttoria della proposta, che decide entro tre mesi.
7. La commissione di cui al comma 6 pr ovvede ad acquisire pareri ed osservazioni.

Art. 62 Disciplina dei termini

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore dello statuto l'amministrazione comunale provvede a determinare, ai sensi dell'art. 2, 2° comma, della Legge n° 241/90, il termine entro cui ciascun tipo di procedimento deve concludersi con l'assunzione dell'atto terminale.

Art. 63 Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente Organo Regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni successivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio dell'Ente.